

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1989

che modifica l'allegato II della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(89/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis,considerando che le sementi di coda di volpe (*Alopecurus pratensis*), per motivi inerenti alle condizioni colturali e alla caratteristiche morfologiche di tal pianta, contengono una proporzione relativamente elevata di sementi di diverse specie di poa;

considerando che, per le sementi di coda di volpe, è pertanto difficile ottenere, relativamente alle sementi di poa, il contenuto massimo dell'1 % in peso di sementi di una sola altra specie di piante, stabilito nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE;

considerando che, per quanto riguarda le sementi di avena altissima (*Arrhenatherum elatius*) e di avena bionda (*Trisetum flavescens*), che presentano caratteristiche morfologiche analoghe, il suddetto contenuto massimo dell'1 % non si applica alle sementi di poa;

considerando che, tenuto conto dello sviluppo delle conoscenze tecniche, è pertanto opportuno modificare l'allegato II della direttiva 66/401/CEE, inserendo la stessa disposizione per le sementi di coda di volpe;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per

le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*Nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE nella parte I, paragrafo 2, lettera A (« Tavola »), colonna 6 (« Purezza specifica — Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso) — Una singola specie »), dopo la cifra 1,0 relativa all'*Alopecurus pratensis* è aggiunta l'indicazione « (f) ».*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.⁽²⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.